



di Elena Bassoli

## LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA E LA DEINDICIZZAZIONE GEOGRAFICA DEL MOTORE DI RICERCA NEL DIRITTO ALL'OBLIO

**Elena BASSOLI**, avvocato di diritto e nuove tecnologie; è docente di "Diritto della comunicazione elettronica" presso l'Università di Genova, nonché del Master Universitario di Il Livello in Cyber Security and Data Protection, presso il DIBRIS Unige, autore di oltre 250 pubblicazioni in materia dal 1995 ad oggi; è Formatore per il Ministero di Giustizia e già per il Ministero dell'Interno. È inoltre Presidente nazionale ANGIF (Associazione nazionale giuristi informatici e forensi) e CSIG-Genova (Centro studi informatica giuridica).



### Corte di Giustizia Europea - Sentenza del 24 settembre 2019 - Causa C 507/17.

Il gestore di un motore di ricerca, nel dare seguito a una richiesta di cancellazione, non è tenuto ad eseguire tale operazione su tutti i nomi di dominio del suo motore, talché i *link* controversi non appaiano più indipendentemente dal luogo dal quale viene effettuata la ricerca avviata sul nome del richiedente. Il gestore di un motore di ricerca è tenuto a sopprimere i *link* controversi che appaiono in esito a una ricerca effettuata, a partire dal nome del richiedente, da un luogo situato all'interno dell'Unione europea. In tale contesto, detto gestore è tenuto ad adottare tutte le misure a sua disposizione per garantire una cancellazione efficace e completa. Ciò include, in particolare, la tecnica detta del «blocco geografico» da un indirizzo IP che si ritiene localizzato in uno degli Stati membri assoggettato alla direttiva 95/46, e ciò indipendentemente dal nome di dominio utilizzato dall'utente di *Internet* che effettua la ricerca.

La sentenza emessa il 24 settembre 2019 dalla Corte di Giustizia europea nella Causa C 507/17 affronta gli obblighi territoriali del motore di ricerca in caso di richiesta di cancellazione di *link* da parte di soggetti interessati, affermando che il gestore del motore di ricerca non è tenuto ad eseguire tale operazione su tutti i nomi a dominio del suo motore *urbi et orbi*, talché i *link* controversi non appaiano più indipendentemente dal luogo dal quale viene effettuata la ricerca avviata sul nome del richiedente, bensì egli è tenuto a sopprimere i *link* controversi che appaiono in esito a una ricerca effettuata, a partire dal nome del richiedente, da un luogo situato all'interno dell'Unione europea.

In particolare la pronuncia parte da una puntuale disamina della disciplina applicabile, analizzando prima l'abrogata Dir. 95/46 sulla tutela dei dati personali in base al principio *tempus regit actum*, e poi il vigente Reg. EU/2016/679, non senza essersi soffermata sulla legge francese di tutela dei dati personali, Loi n. 17 del 1978.

La questione viene sollevata pregiudizialmente nell'ambito di una controversia che vede contrapposti la CNIL, l'Autorità di controllo per la tutela dei dati personali francese, e *Google Inc* (ora *Google LLC*) in ordine al diritto di una persona fisica di ottenere la soppressione di taluni *link*. La CNIL intimava a *Google* di procedere alla cancellazione richiesta su tutte le estensioni del nome di dominio del suo motore di ricerca, ma *Google* si rifiutava di dar seguito a detta diffida, limitandosi a sopprimere i *link* dai soli risultati visualizzati in esito a ricerche effettuate sulle declinazioni del suo motore il cui nome di dominio corrisponde a uno Stato membro.

La CNIL reputava insufficiente la proposta complementare di un cosiddetto «blocco geografico», formulata da *Google* dopo la scadenza del termine fissato nella diffida, consistente nel sopprimere la possibilità di accedere, da un indirizzo IP (*Internet Protocol*) che si considera localizzato nello Stato di residenza dell'interessato, ai risultati controversi in esito ad una ricerca effettuata a partire dal nome di quest'ultimo, e ciò indipendentemente dalla declinazione del motore di ricerca richiesta dall'utente di *Internet*.

Dopo aver preso atto del fatto che *Google* non si era conformata alla diffida entro il termine impartito, con deliberazione del 10 marzo 2016, la CNIL infliggeva a detta società una sanzione, resa pubblica, di € 100 000.

Con ricorso proposto dinanzi al *Conseil d'État* (Consiglio di Stato), *Google* chiedeva l'annullamento di detta deliberazione, e il Consiglio di Stato osservava che il motore di ricerca gestito da *Google* si declina in nomi di dominio diversi attraverso estensioni geografiche, al fine di adattare i risultati visualizzati alle specificità, in particolare linguistiche, dei diversi paesi in cui tale società svolge la propria attività.

Così, quando la ricerca è effettuata a partire da «google.com», *Google* procederebbe, in linea di principio, a un reindirizzamento automatico della suddetta ricerca verso il nome di dominio corrispondente allo Stato a partire dal quale si ritiene, in base all'identificazione dell'indirizzo IP dell'utente *Internet*, che sia stata effettuata la ricerca. Tuttavia, a prescindere dalla sua localizzazione, l'utente di *Internet* rimane libero di effettuare le proprie ricerche sugli altri nomi di dominio del motore di ricerca. Peraltro, anche se i risultati possono differire a seconda del nome a dominio a partire dal quale viene effettuata la ricerca sul motore in questione, sarebbe pacifico che i *link* visualizzati in risposta a una ricerca provengono da banche dati e da operazioni di indicizzazione comuni.

Sebbene alla data di presentazione della domanda di pronuncia pregiudiziale fosse vigente la direttiva 95/46, essa è stata abrogata con effetto dal 25 maggio 2018, data a partire dalla quale è applicabile il regolamento 2016/679.

La Corte quindi passa ad esaminare le questioni sollevate tanto alla luce di tale direttiva quanto del suddetto regolamento per garantire che le sue risposte siano, in ogni caso, utili al giudice del rinvio.

Nel corso del procedimento dinanzi alla Corte, *Google* ha dichiarato che, successivamente al rinvio pregiudiziale, ha introdotto una nuova presentazione delle versioni nazionali del suo motore di ricerca, nell'ambito della quale il nome di dominio introdotto dall'utente di *Internet* non determinerebbe più la versione nazionale del motore di ricerca a cui questi ha accesso. In tal modo, l'utente di *Internet* sarebbe oramai automaticamente diretto verso la versione nazionale del motore di ricerca *Google* che corrisponde al luogo a partire dal quale si presume questi stia effettuando la ricerca e i risultati della ricerca sarebbero visualizzati in funzione di tale luogo, il quale sarebbe determinato da *Google* grazie ad un processo di geolocalizzazione.

Dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 95/46 e dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, risulta che tanto la direttiva quanto il regolamento summenzionati consentono agli interessati di far valere il loro diritto alla deindicizzazione nei confronti del gestore di un motore di ricerca che ha uno o più stabilimenti nel territorio dell'Unione, nell'ambito delle attività dei quali effettua un trattamento di dati personali che riguardano tali interessati, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato o meno nell'Unione.

A tal riguardo, la Corte ha affermato che un trattamento di dati personali viene effettuato nel contesto delle attività di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro qualora il gestore di un motore di ricerca apra in uno Stato membro una succursale o una controllata destinata alla promozione e alla vendita degli spazi pubblicitari proposti da tale motore di ricerca e l'attività della quale si dirige agli abitanti di detto Stato membro (sentenza del 13 maggio 2014, *Google Spain e Google*, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 60).

Infatti, in circostanze del genere, le attività del gestore del motore di ricerca e quelle del suo stabilimento situato nell'Unione sono inscindibilmente connesse, dal momento che le attività relative agli spazi pubblicitari costituiscono il mezzo per rendere il motore di ricerca in questione economicamente redditizio e che tale motore è, al tempo stesso, lo strumento che consente lo svolgimento di dette attività, poiché la visualizzazione dell'elenco dei risultati è accompagnata, sulla stessa pagina, da quella di pubblicità correlate ai termini di ricerca (v., in tal senso, sentenza del 13 maggio 2014, *Google Spain e Google*, C-131/12, EU:C:2014:317, punti 56 e 57).

Pertanto, il fatto che il suddetto motore di ricerca sia gestito da un'impresa di uno Stato terzo non può avere come conseguenza che il trattamento di dati personali effettuato per le esigenze del funzionamento del motore di ricerca stesso, nel contesto dell'attività pubblicitaria e commerciale di uno stabilimento del responsabile di tale trattamento nel territorio di uno Stato membro, venga sottratto agli obblighi e alle garanzie previsti dalla direttiva 95/46 e dal regolamento 2016/679 (v. in tal senso, sentenza del 13 maggio 2014, *Google Spain e Google*, C-131/12, EU:C:2014:317, punto 58).

Nel caso di specie, dalle informazioni fornite nella decisione di rinvio risulta, da un lato, che lo stabilimento di cui dispone *Google* nel territorio francese svolge attività, in particolare attività commerciali e pubblicitarie, che sono inscindibilmente connesse al trattamento di dati personali effettuato per le esigenze del funzionamento del motore di ricerca in questione e, dall'altro, che il suddetto motore di ricerca deve essere considerato – tenuto conto, in particolare, dell'esistenza di applicazioni-ponte (*gateway*) tra le sue diverse versioni nazionali – un soggetto che procede ad un unico trattamento di dati personali.

Il giudice del rinvio ritiene che, in tali circostanze, il suddetto trattamento sia effettuato nel contesto dello stabilimento di *Google* situato in territorio francese. Appare quindi che tale situazione rientri nell'ambito di applicazione territoriale della direttiva 95/46 e del regolamento 2016/679.

Al riguardo la sentenza tenta di sciogliere il nodo relativo alla determinazione della portata territoriale che occorre attribuire a una deindicizzazione in una siffatta situazione, posto che una deindicizzazione effettuata su tutte le versioni di un motore di ricerca risulterebbe senz'altro idonea a soddisfare pienamente tale obiettivo.

In un mondo globalizzato l'accesso da parte degli utenti di *Internet*, in particolare quelli localizzati al di fuori dell'Unione, all'indicizzazione di un *link*, che rinvia a informazioni concernenti una persona il cui centro di interessi si trova nell'Unione, può quindi produrre effetti immediati e sostanziali sulla persona in questione anche all'interno dell'Unione.

Tali considerazioni sono atte a giustificare l'esistenza di una competenza del legislatore dell'Unione a prevedere un obbligo, per il gestore di un motore di ricerca, di procedere, quando accoglie una richiesta di deindicizzazione formulata da una persona fisica, alla deindicizzazione su tutte le versioni del suo motore di ricerca.

Occorre, tuttavia, sottolineare che molti Stati terzi non riconoscono il diritto alla deindicizzazione o comunque adottano un approccio diverso per tale diritto e dal tenore letterale delle disposizioni dell'articolo 12, lettera b), e dell'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 o dell'articolo 17 del regolamento 2016/679 non risulta affatto che il legislatore dell'Unione abbia scelto di attribuire ai diritti sanciti da tali disposizioni una portata che vada oltre il territorio degli Stati membri e che

abbia inteso imporre a un operatore che, come *Google*, rientra nell'ambito di applicazione della direttiva o del regolamento suddetti, un obbligo di deindicizzazione riguardante anche le versioni nazionali del suo motore di ricerca che non corrispondono agli Stati membri.

Inoltre, mentre il regolamento 2016/679 fornisce, agli articoli 56 e da 60 a 66, alle autorità di controllo degli Stati membri gli strumenti e i meccanismi che consentono loro, se del caso, di cooperare per raggiungere una decisione comune basata su un bilanciamento tra, da un lato, il diritto alla tutela della vita privata dell'interessato e la protezione dei dati personali che lo riguardano e, dall'altro, l'interesse del pubblico di diversi Stati membri ad avere accesso alle informazioni, si deve necessariamente rilevare che il diritto dell'Unione non prevede attualmente strumenti e meccanismi di cooperazione siffatti per quanto riguarda la portata di una deindicizzazione al di fuori dell'Unione.

Ne consegue che, allo stato attuale, non sussiste, per il gestore di un motore di ricerca che accoglie una richiesta di deindicizzazione presentata dall'interessato, eventualmente, a seguito di un'ingiunzione di un'autorità di controllo o di un'autorità giudiziaria di uno Stato membro, un obbligo, derivante dal diritto dell'Unione, di effettuare tale deindicizzazione su tutte le versioni del suo motore.

Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il gestore di un motore di ricerca non può essere tenuto, ai sensi dell'articolo 12, lettera b) e dell'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 e dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, a procedere ad una deindicizzazione in tutte le versioni del suo motore.

Per quanto riguarda la questione se una deindicizzazione del genere debba essere effettuata nelle versioni del motore di ricerca corrispondenti agli Stati membri o nella sola versione di tale motore corrispondente allo Stato membro di residenza del beneficiario della deindicizzazione, dal fatto, in particolare, che il legislatore dell'Unione ha ormai scelto di fissare le norme sulla protezione dei dati mediante un regolamento, direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, e ciò, come sottolineato dal considerando 10 del regolamento 2016/679, al fine di assicurare un livello coerente ed elevato di protezione in tutta l'Unione e di rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei dati all'interno della stessa risulta che si ritiene che la deindicizzazione in questione sia da effettuare, in linea di principio, per tutti gli Stati membri.

Dagli articoli 56 e 60 del regolamento 2016/679 risulta, in particolare, che, per i trattamenti transfrontalieri, ai sensi dell'articolo 4, punto 23, del suddetto regolamento, e fatto salvo l'articolo 56, paragrafo 2, le varie autorità di controllo nazionali considerate devono cooperare, secondo la procedura prevista da tali disposizioni, al fine di raggiungere un consenso e una decisione unica che vincoli tutte queste autorità, il cui rispetto deve essere garantito dal responsabile del trattamento per quanto riguarda le attività di trattamento effettuate nell'ambito di tutti i suoi stabilimenti nell'Unione.

Inoltre, l'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 obbliga le autorità di controllo a scambiarsi, in particolare, le informazioni utili e a prestarsi l'assistenza reciproca al fine di attuare e applicare il presente regolamento in maniera coerente in tutta l'Unione e l'articolo 63 di tale regolamento prevede a tal fine il meccanismo di coerenza, di cui agli articoli 64 e 65 del medesimo regolamento. Infine, la procedura d'urgenza di cui all'articolo 66 del regolamento 2016/679 consente – in circostanze eccezionali, qualora un'autorità di controllo interessata ritenga che urga intervenire per proteggere i diritti e le libertà degli interessati – di adottare immediatamente misure provvisorie intese a produrre effetti giuridici nel proprio territorio, con un periodo di validità determinato che non supera i tre mesi.

Tale quadro normativo fornisce pertanto alle autorità di controllo nazionali gli strumenti e i meccanismi necessari per conciliare i diritti alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali dell'interessato con l'interesse di tutto il pubblico degli Stati membri all'accesso alle informazioni in questione e, quindi per adottare, se del caso, una decisione di deindicizzazione che riguardi tutte le ricerche effettuate in base al nome di tale persona a partire dal territorio dell'Unione.

È compito, inoltre, del gestore del motore di ricerca adottare, se necessario, misure sufficientemente efficaci per garantire una tutela effettiva dei diritti fondamentali della persona interessata. Tali misure devono soddisfare tutte le esigenze giuridiche e avere l'effetto di impedire agli utenti di *Internet* negli Stati membri di avere accesso ai *link* in questione a partire da una ricerca effettuata sulla base del nome di tale persona o, perlomeno, di scoraggiare seriamente tali utenti (v., per analogia, sentenze del 27 marzo 2014, *VUPC Telekabel Wien*, C-314/12, EU:C:2014:192, punto 62 e del 15 settembre 2016, *Mc Fadden*, C-484/14, EU:C:2016:689, punto 96).

Spetterà poi al giudice del rinvio verificare se, alla luce anche delle recenti modifiche apportate al suo motore di ricerca, le misure adottate o proposte da *Google* soddisfino tali esigenze.

Occorre infine sottolineare che il diritto dell'Unione, pur se non impone, allo stato attuale, che la deindicizzazione accolta verta su tutte le versioni del motore di ricerca in questione, neppure lo vieta. Pertanto, un'autorità di controllo o un'autorità giudiziaria di uno Stato membro resta competente ad effettuare, conformemente agli standard nazionali di protezione dei diritti fondamentali (v., in tal senso, sentenze del 26 febbraio 2013, *Åkerberg Fransson*, C-617/10, EU:C:2013:105, punto 29, e del 26 febbraio 2013, *Melloni*, C-399/11, EU:C:2013:107, punto 60), un bilanciamento tra, da un lato, il diritto della persona interessata alla tutela della sua vita privata e alla protezione dei suoi dati personali e, dall'altro, il diritto alla libertà d'informazione e, al termine di tale bilanciamento, richiedere, se del caso, al gestore di tale motore di ricerca di effettuare una deindicizzazione su tutte le versioni di suddetto motore.

Alla luce di tutto quel che precede, la Corte risponde alle questioni poste dichiarando che l'articolo 12, lettera b), e l'articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 e l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di *Internet*, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell'interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l'elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai *link* oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti. ©